



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 Data 12-05-2025	OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 - AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERGNAGO (PV). INTEGRAZIONE ORE
------------------------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Bovo Massimo	Sindaco	Presente
Moretti Morena	Vice Sindaco	Presente
Lorena Marco	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 39
ASSESSORATO PROPONENTE:
RAPPORTI CON IL PERSONALE
ASSESSORE: **Bovo Massimo**

**OGGETTO ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 -
AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CERGNAGO (PV). INTEGRAZIONE ORE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

il Comune di Cernago (PV), con nota acquisita al Protocollo di questo Comune in data 08.05.2025 al n. 3066, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione del dipendente del Comune di Parona (PV), Sig. Rolandi Giuseppe, Area Istruttori (ex cat. C4), profilo professionale: Agente di P.L., per svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per n. 8 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Parona (PV), per il periodo maggio 2025/dicembre 2025, anziché per n. 6 ore, come da precedente autorizzazione di cui alla deliberazione della G.C. n. 110 del 27.11.2024;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) e s.m.i., ai sensi del quale *“ I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- b) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- c) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *“L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;

VISTO che il parere pone in rilievo il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, sottolineando come l'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente debba essere consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali;

CONSIDERATO che il parere suddetto specifica inoltre che, qualora l'utilizzazione da parte dell'altro ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.lgs. 8.4.2003 n. 66, come integrato e modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004 n. 213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981 n. 157;

DATO ATTO che:

- il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui sopra;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Parona (PV) a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;

VISTI:

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;

RITENUTO opportuno concedere l'autorizzazione, dando atto che:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al mese di dicembre 2025;
- il compenso da corrispondere sarà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali e sarà a carico del Comune di Cernago (PV);

RICONOSCIUTA la propria competenza e ritenuto di potersi esprimere positivamente nell'ottica del principio di collaborazione tra istituzioni pubbliche;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- i C.C.N.L. vigenti per il personale non dirigente Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;
- il T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 34 del 19.04.2023 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di mettere in condizione entrambi gli enti di adottare le opportune determinazioni sul personale di cui trattasi;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, il dipendente Sig. Giuseppe ROLANDI, Agente di P.L., inquadrato contrattualmente nell'Area degli Istruttori (ex Cat. C4), a prestare attività lavorativa, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Parona (PV), ente di appartenenza, presso il Comune di Cernago (PV), ente utilizzatore, per n. 8 ore settimanali, per il periodo maggio 2025/dicembre 2025, anziché per n. 6 ore come da precedente autorizzazione di cui alla deliberazione della G.C. n. 110 del 27.11.2024;
- 3) **DI FARE** proprie le osservazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato – Sez. 1 n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, sottoponendo l'autorizzazione al rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro, ferie, riposo settimanale;
- 4) **DI DARE ATTO** del rispetto del non superamento del tetto massimo di n. 48 ore settimanali di lavoro previsto dal D.lgs. 66/2003 e succ. modifiche ed integrazioni, considerando, nel tetto massimo, sia il lavoro ordinario sia il lavoro straordinario;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Comune di Cernago (PV) dovrà inquadrare il dipendente Giuseppe ROLANDI nella medesima categoria di inquadramento posseduta presso questo Comune;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata dal dipendente sarà a carico del Comune di Cernago (PV) il quale provvederà al pagamento degli emolumenti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali ed alla predisposizione del rendiconto analitico di quanto corrisposto;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Cernago (PV);
- 8) **DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, data l'urgenza per le motivazioni di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 12-05-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 12-05-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-05-2025 al 29-05-2025

Addì 14-05-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 14-05-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pertile Dott.ssa Samantha

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 14-05-2025 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali

E' esecutiva il 24-05-2025 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha